

CONTRATTO

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

NELL'AMBITO DI ICT SDAPA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CLOUD MICROSOFT AZURE.

CIG 98997246AE

Sommario

PARTE GENERALE	4
ARTICOLO 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	4
ARTICOLO 2 G - DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 3 G - AUMENTO E DIMINUZIONE – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE ..	5
ARTICOLO 4 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	6
ARTICOLO 5 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
ARTICOLO 6 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	7
ARTICOLO 7 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE	8
ARTICOLO 8 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	8
ARTICOLO 9 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI	9
ARTICOLO 10 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE	9
ARTICOLO 11 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	9
ARTICOLO 12 G - GARANZIA DEFINITIVA	10
ARTICOLO 13 G - RECESSO	10
ARTICOLO 14 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	11
ARTICOLO 15 G - TRASPARENZA DEI PREZZI	12
ARTICOLO 16 G - SUBAPPALTO	12
ARTICOLO 17 G - FORO ESCLUSIVO	12
ARTICOLO 18 G- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ARTICOLO 19 G - RISOLUZIONE	13
ARTICOLO 20 G - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”	15
ARTICOLO 21 G - INCOMPATIBILITÀ	16
PARTE SPECIALE	17
ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE	17
ARTICOLO 2 S - DURATA	18
ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	18
ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA	19
ARTICOLO 5 - PROPRIETÀ E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D’USO	20
ARTICOLO 6 S - LUOGO DI EROGAZIONE	20
ARTICOLO 7 S - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	20
ARTICOLO 8 S - GARANZIE	21
ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO	21
ARTICOLO 10 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ	22

ARTICOLO 11 S - LIVELLI DI SERVIZIO	22
ARTICOLO 12 S - PENALI	22
ARTICOLO 13 S: CORRISPETTIVO	23
ARTICOLO 14 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	23
ARTICOLO 15 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	25
ARTICOLO 16 S - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO INTERDITTIVO DELLA INFORMATIVA LIBERATORIA PROVVISORIA ANTIMAFIA.....	26

CONTRATTO

TRA

L'Ispettorato nazionale del lavoro, che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con la parola "**Amministrazione**", codice fiscale/partita IVA n. 97900660586, – rappresentato dal dott. Stefano Marconi, nella funzione di Direttore centrale della direzione centrale amministrazione finanziarie e logistica, nato a Pordenone (PN) il 25 maggio 1965, domiciliato per la carica in Piazza della Repubblica, n. 59 – 00185 Roma

E

la Società VAR GROUP S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, P.IVA e Codice Fiscale 03301640482, in persona di consigliere, amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa Francesca Moriani, domiciliata per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO CHE

- a) l'Amministrazione ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dall'Amministrazione, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016, rilasciata da REVO Insurance S.p.A. mediante Polizza avente numero 2012736 del 24 luglio 2023, somma garantita € 38.874,34 (trentottomilaottocentottantaquattro/34), tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) si procederà alla stipula del contratto digitalmente con lo scambio del documento e l'apposizione della firma in formato digitale da parte dell'Impresa e quindi dell'Amministrazione;
- e) il codice identificativo di gara del presente contratto, **CIG**, è il seguente: **98997246AE**;
- f) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato1-Capitolato Tecnico; Allegato 2 – EAGP Appendice A e B al Capitolato Tecnico; Allegato4-Dichiarazione aggiuntiva; Allegato 6 - Patto di integrità; Allegato 7-Capitolato d'Oneri; Allegato 8- Familiari conviventi; Allegato 9- Nomina responsabile trattamento; Allegato 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari) risulta essere veritiero;
- g) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come la Dichiarazione d'offerta, nel Capitolato Tecnico e sue appendici A e B, chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara, Allegato 9 offerta prezzi unitari; nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato
- d) dalle disposizioni sopra richiamate;
- e) dal Codice Etico;
- f) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- g) dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- h) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- i) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
- l) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate.

4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 G - DEFINIZIONI

1. Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo:

- Fornitore o Impresa: si intende l'Impresa Fornitrice aggiudicataria;
- Committente: Ispettorato Nazionale del Lavoro.

ARTICOLO 3 G - AUMENTO E DIMINUZIONE – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. la Committente potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.

2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al

corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dell'Allegato 9_ offerta prezzi unitari specificati in fase di offerta di gara.

ARTICOLO 4 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente, come espresso nel Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso delle 24 ore. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli Uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 3 (tre) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
4. In caso d'inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 5 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della

Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente.

6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'ordine, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

10. In assenza di risposta decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 6 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 7 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.

3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 8 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione della Committente i propri prodotti software da installare negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo.

2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 9 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del Codice civile.

ARTICOLO 10 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 11 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

ARTICOLO 12 G - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto d'integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"; art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"; art. 10 G "Danni, responsabilità civile, art. 20 - "Risoluzione", ed all'art. 12 - "Penali" della parte speciale salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente.
7. La garanzia di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016, previa deduzione dei crediti della Committente verso il fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data d'emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 13 G - RECESSO

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza dell'importo dei

quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli art. 88, comma 4-ter e art. 92, comma 4 del d. lgs n. n. 159/2011.

3. È altresì previsto il recesso in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art.1671 del Codice civile. Si conviene che per giusta causa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso a i sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento, o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, la quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto legge n. 95 del 06/07/2012 come convertito dalla legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m.i. all'art. 1, comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge n. 488 del 23/12/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e il fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 14 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinare all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), d. lgs n. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, d. lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 51/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15 G - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16 G - SUBAPPALTO

Il Fornitore non potrà ricorrere al subappalto in quanto non ha espressamente indicato all'atto dell'offerta tale volontà

ARTICOLO 17 G - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 18 G- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al d. lgs. n. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa

del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità sopra descritte.

4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al d. lgs. n. 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 19 G - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) Sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- c) Sono state superate le soglie fissate dalla Committente nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) Il Fornitore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dalla gara;
- e) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- f) Mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- g) Azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) Nell'ipotesi di una veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del DPR n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo DPR n. 445/00;
- i) Nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d. lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) Nei casi in cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Verifica di conformità", "Penali", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231/2001", "Ulteriore condizione risolutiva espressa", "Trattamento dati personali".

2. La Committente deve risolvere il contratto:

- a. Qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del d. lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c. Nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate

negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine e senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa delle facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 20 G - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del d. lgs. n. 231/2001 e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e la Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al d. lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile dalla Committente medesima all'atto della stipula.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

ARTICOLO 21 G - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applichino le conseguenze previste dalla predetta normativa.

PARTE SPECIALE

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento dei servizi del Cloud pubblico Microsoft Azure, il cui dettaglio è riportato nell'Allegato "Specifiche allegate al Capitolato Tecnico", da eseguirsi conformemente ed esclusivamente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, nonché a quanto espresso nel documento AGID nominato "Classificazione CSP" (Allegato 11) – scaricato dal Portale AGID alla data di invio dei dati (21/11/2018) ai fini della qualifica CSP, contenente le informazioni preliminari ai fini dell'avvenute inserimento di Microsoft tra i CSP qualificati inseriti nel registro pubblico esposto nell'ambito del Cloud Marketplace ai sensi dell'art. 4 della Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, e precipuamente quanto espresso in:

-Sezione 3;

-Sezione 4;

-Sezione 5 (Servizio IaaS n.1);

- Sezione 5 (Servizio IaaS n.2);

-Sezione 6 (Servizio PaaS n. 1);

-Sezione 6 (Servizio PaaS n. 2);

- Sezione 6 (Servizio PaaS n. 3);

-Sezione 6 (Servizio PaaS n. 4).

Il documento AGID nominato "Classificazione CSP" deve intendersi prevalente in caso di contrasto con disciplina contenuta in altri documenti allegati al presente contratto.

L'oggetto dell'esigenza espressa dall'Ispettorato nazionale del lavoro riguarda l'acquisizione di:

a) servizi del Cloud Pubblico Microsoft Azure "Server and Cloud Enrollment (SCE)" per Government Partner, tipologia di Unit: SKU (Stock Keeping Unit) – codice prodotto: 6QK-00001.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell'Appendice A & B allegate al Capitolato Tecnico.

3. I servizi oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Allegato "Appendice A&B" allegate al Capitolato Tecnico.

4. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

5. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Il Fornitore dovrà attivare la procedura per consentire all'Amministrazione di effettuare l'accesso all'ambiente Cloud dove fruire dei servizi richiesti; il Fornitore invierà contestualmente una comunicazione

formale via PEC, alla casella di posta: dcfinanziaria@pec.ispettorato.gov.it , di avvenuta disponibilità dell'ambiente Cloud e dei servizi acquisiti alla Committente.

6. il Fornitore entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti, consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il Piano di collaudo contenente una proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di termini per l'attivazione, e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara. Tale Piano dovrà essere approvato dalla Committente entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano, i termini previsti nel Piano approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.

7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il dott. Stefano Marconi e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'ing. Pietro Granella.

8. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S - DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo scadere di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula, con la possibilità di effettuare la proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 13 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto legislativo.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

3. Nei casi di cui i precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 5 S - PROPRIETÀ E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle licenze a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 10 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente.

Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 6 S - LUOGO DI EROGAZIONE

1. L'erogazione dei servizi IaaS e PaaS oggetto di acquisizione dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nell'allegato Capitolato Tecnico ed entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.

ARTICOLO 7 S - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tal fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele richieste dalla legge per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Ispettorato, a richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Ispettorato da qualsivoglia onere e responsabilità ad eccezione di quanta a esclusiva competenza di quest'ultima.

2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate in relazione alle attività oggetto del presente contratto in linea con la prassi di mercato.

3. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Ispettorato. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore dell'Ispettorato per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Ispettorato.

4. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo

e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

5. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Ispettorato potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'ispettorato, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, o comunque nel rispetto delle regole/prassi dell'Ispettorato che regolano l'accesso di soggetti terzi presso i suoi locali.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ispettorato, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 8 S - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso.

4. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

6. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 Codice civile decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 10 S "Verifica di conformità".

7. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

8. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 13 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 Codice civile.

ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO

Il Fornitore non potrà ricorrere al subappalto in quanto non ha espressamente indicato all'atto dell'offerta tale volontà

ARTICOLO 10 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità verrà effettuata in contraddittorio con l'Impresa e delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data della verifica verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" da parte della Committente.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 12 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 20 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 Codice civile.

La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 11 S - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Le modalità di erogazione dei servizi Cloud di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell'Appendici A & B allegate al capitolato tecnico.

2. Qualora nell'erogazione dei servizi Cloud di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi la Committente contatterà il Fornitore per la soluzione di tali problematiche, contattando il Responsabile della fornitura a un numero telefonico o a un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax a tale scopo preposti.

ARTICOLO 12 S - PENALI

1. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

3. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

4. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 S: CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale totale, calcolato sulla base dei corrispettivi riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, è pari a complessivi € 971.858,52 (novecentosettantunomilaottocentocinquantotto/52).

2. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura di ogni singola unità elementare elaborativa Unit di tipo SKU codice prodotto: 6QK-00001 è pari a € 92,77= (novantadue/77).

3. Il ribasso percentuale del prezzo della Unit offerta, rispetto al listino ufficiale di Microsoft Azure, è pari allo 0,897%.

4. Qualora il listino ufficiale di Microsoft Azure, durante il periodo di vigenza contrattuale, dovesse subire una variazione al ribasso, il prezzo unitario della Unit, di cui al precedente comma 3, verrà ribassato rispetto al nuovo listino vigente, della stessa percentuale di ribasso di cui al precedente comma 4. Tale variazione del prezzo della Unit entrerà in vigore dal mese successivo a quello di pubblicazione ufficiale da parte di Microsoft del listino di Microsoft Azure.

5. Ogni variazione del listino ufficiale di Microsoft Azure dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore alla Committente entro un tempo massimo di 5 giorni lavorativi.

6. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

8. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

9. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi o adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

10. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 14 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore: con riferimento ai servizi del Cloud pubblico Microsoft Azure "Server and Cloud Enrollment (SCE)" per Government Partner, tipologia di Unit: SKU (Stock Keeping Unit) – codice prodotto: 6QK-00001, indipendentemente dal numero di mesi previsti dalla durata contrattuale, atteso che il credito Azure oggetto del presente affidamento dovrà essere disponibile nella sua interezza contestualmente all'attivazione del contratto, il pagamento sarà effettuato in maniera anticipata per l'intero importo dell'affidamento a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio".

2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Si precisa che:

le fatture di cui al comma 1, lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a seguito di positiva di verifica di conformità.

La Società dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura elettronica (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013.

Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, dovrà essere intestata all'Ispettorato nazionale del lavoro – Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica – Piazza della Repubblica n. 59, – 00185 ROMA – P.IVA e Codice Fiscale 97900660586, codice IPA: 6AR513.

Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. i cui estremi identificativi sono i seguenti:

C/C BANCARIO N. 000004485397, in essere presso UNICREDIT S.p.A. – Filiale di Roma, Via Padre Semeria n. 5 - Codice IBAN IT32W0200805364000004485397 intestato a VAR GROUP S.p.A.

Si richiede inoltre, ai sensi della normativa citata, di indicare le persone delegate ad operare sul C/C bancario o C/C postale sopra indicato:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
FRANCESCA	MORIANI	28/03/1977	MRNFNC77C68D815Q
FABBRONI	ALESSANDRO	03/03/1972	FBBLSN72C03A390U

La Società si impegna a rendere nota ogni eventuale variazione del Conto Corrente bancario o postale o delle persone delegate a operare sullo stesso tramite PEC sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i., si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G, comma 11 del contratto.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 15 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 16 S - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO INTERDITTIVO DELLA INFORMATIVA LIBERATORIA PROVVISORIA ANTIMAFIA

1. L'art. 3 comma 2 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale – ha previsto che fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procederà mediante il rilascio della Informativa Liberatoria Provvisoria.

2. Attraverso l'Informativa Liberatoria Provvisoria si procede a sottoscrivere il presente contratto.

3. In caso di successiva individuazione di cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge n.120 dell'11 settembre 2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro recederà dal contratto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Roma, lì 26 luglio 2023

La Committente

L'Impresa

La sottoscritta Francesca Moriani, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S Durata

Articolo 3 S Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Articolo 4 S Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Articolo 5 S Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso Articolo 6 S Luogo di erogazione

Articolo 7 S Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 8 S Garanzie

Articolo 9 S Subappalto

Articolo 10 S Verifica di conformità

Articolo 11 S Livelli di servizio

Articolo 14 S Fatturazione e pagamento

Articolo 15 S Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 16 S Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo della informativa Liberatoria Provvisoria antimafia con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto.

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 12 G: Garanzia definitiva

Articolo 13 G: Recesso

Articolo 14 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G: Subappalto

Articolo 17 G: Foro esclusivo

Articolo 18 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G: Risoluzione

Articolo 20 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 – piano di prevenzione della corruzione

Articolo 21 G: Incompatibilità

Per l'Impresa
il Legale Rappresentante
